

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE CAMEDI SRL PER LA STRUTTURA RIABILITA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.

Tra

l'**AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA** (di seguito **ATS**), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 - C.F.02481970206, di cui rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del decreto n. 1 del 12.1.2018

e

l'ente **CAMEDI SRL**, con sede legale in Milano, via Felice Casati n. 42, C.F. 05920700969 per la struttura sanitaria denominata Riabilita, nella persona del dott. Flavio Mantovani, in qualità di legale rappresentante.

PREMESSO che

- Con Deliberazione n. 569 del 28.12.2012, a firma del Direttore Generale ex ASL di Cremona, è stato autorizzato il subentro per FISIOKINESITERAPIA CREMA SRL nelle autorizzazioni e accreditamento rilasciati all'ente Fisiokinesiterapia Sanitas di Crema con DGR n. 20777 del 16.02.2005, per la struttura sanitaria Riabilita e con nota regionale prot. 16135 del

7.05.2018 è stato preso atto delle modifiche all'assetto organizzativo, definite con nota ATS n. 32722 del 26.4.2018;

- con decreto 564 del 11.12.2019 dell'ATS della Val Padana l'Ente CAMEDI

SRL è stato autorizzato al subentro nell'autorizzazione e nell'accreditamento rilasciati all'Ente FISIOKINESITERAPIA CREMA SRL per la struttura sanitaria Riabilita, ubicata a Crema.

- Con nota regionale protocollo G1.2019.0042828 del 23.12.2019 la Direzione Generale Welfare ha comunicato di aver provveduto all'adeguamento del Registro delle Strutture Accreditate, presso il quale la struttura risulta iscritta al n. 1007.

Art. 1 -Assetto Organizzativo

Ai sensi del DPR 14.01.1997 la Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, secondo l'assetto organizzativo accreditato (allegato n. 1) e per il quale la Struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica

e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo. L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3 - Sistema tariffario

Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia.

Art. 4 - Budget

Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

Art. 5 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e

rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009.

Art. 6 -Pagamenti

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La Struttura emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle prestazioni rese e rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.

E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art.2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 7 -Modifica degli acconti

Le parti concordano, che l'acconto mensile per prestazioni verso lombardi non può essere superiore al 95% del contrattualizzato, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009.

Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali: la struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775 del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti. La struttura si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.

Art. 9 -Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale

Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 10 -Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 1.01.2020. Copia informatica del contratto è trasmessa alla DG Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.

Art. 12 -Controversie

Le parti convengono, ai sensi dell'art.28 c.p.c., che per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona.

Art.13 - Codice di Comportamento

La Struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ATS della Val Padana, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti,

consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Art. 14 – Trattamento dei dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS

ATS della VAL PADANA

dott.ssa Mara Chiara Martinelli

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

CAMEDI SRL

dott. Flavio Mantovani